



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
OCC - COMMERCIALISTI DELLA SPEZIA**
PRESSO ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA SPEZIA

Iscritto nella Sez. A al numero 16 del Reg. OCC Min. Giust.

Regolamento

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Commercialisti della Spezia

Articolo 1 — OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito "Organismo" ovvero "OCC") istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di La Spezia (di seguito "Ordine").

Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per i suoi organi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014, e stabilisce la sua organizzazione interna.

L'Organismo eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'Organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 2 — FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni riservate dalla legge n. 3/2012 (e successive modificazioni e integrazioni) agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, e assume gli obblighi in essa previsti.

Articolo 3 — ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente dell'Ordine territoriale di La Spezia, ovvero il Referente in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 4 — ORGANI

Sono organi dell'OCC:

- a) Il Presidente
- b) Il Referente
- c) Il Segretario amministrativo
- d) Il Gestore della crisi

Articolo 5 — PRESIDENTE

Il Presidente dell'Ordine della Spezia pro tempore in carica svolge le funzioni di legale rappresentante dell'Organismo.

Articolo 6 — REFERENTE

Il Referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai Gestori della crisi.

E' nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Dura in carica quattro anni e può essere rinominato per un ulteriore mandato.

La cessazione del Referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Il Referente può essere revocato dal Consiglio dell'Ordine per gravi motivi.

Egli cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo, ed in particolare:

- esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- delibera sull'ammissibilità delle domande presentate;

- nomina, e sostituisce i gestori della crisi;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
- presenta al Consiglio dell'Ordine il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 2.000,00 (duemila/00) deliberati dal Referente dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Referente stesso.

Il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al Responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'Organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma del decreto n. 202/2014.

L'attività prestata dal Referente potrà essere oggetto di compenso di volta in volta deliberato dal Consiglio dell'Ordine.

Articolo 7 — SEGRETERIO AMMINISTRATIVO

Il Segretario è nominato dal Referente. Per lo svolgimento delle sue funzioni è coadiuvato da un collaboratore con compiti operativi, indicate dallo stesso Referente, tra il personale dipendente dell'Ordine.

Il Segretario svolge funzioni amministrative, tiene la contabilità interna e redige i documenti fiscali in relazione al servizio di composizione della crisi.

Il Segretario tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

Il Segretario potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec e complete della documentazione prevista dall'Organismo.

Il Segretario:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi, per l'attività prestata dal Gestore della crisi.

Articolo 8 — GESTORE DELLA CRISI

L'iscrizione all'Elenco dei Gestori della crisi a cura dell'OCC è riservata agli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Spezia.

La nomina del Gestore incaricato della composizione della crisi è effettuata dal referente, che sceglie tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia.

L'ufficio di Gestore della crisi può essere formato da non più di tre componenti. Ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative, quali, ad esempio, la consulenza del debitore, l'attestazione della proposta e dei dati, la funzione di ausiliario del giudice.

La nomina del Gestore della crisi viene effettuata secondo criteri di rotazione, tenendo conto della diligenza e puntualità dimostrate e dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi, nonché della natura e dell'importanza della pratica.

Il Gestore della crisi svolge tutte le attività previste dalla legge n. 3/2012 in qualità di delegato dell'Organismo, nel rispetto altresì del decreto Min.Giustizia n. 202/2014 e del presente

Regolamento. Egli collabora con gli altri organi dell'OCC, cui fornisce ogni informazione richiesta, relativa allo svolgimento della pratica.

Il Gestore invia al Segretario (preferibilmente a mezzo posta elettronica e in formato elettronico PDF/A, ovvero Word/Excell e simili) copia di tutti gli atti e le istanze, nonché dei relativi provvedimenti del Giudice, depositati presso la Cancelleria del Tribunale. Il Segretario provvede all'istituzione di un fascicolo di ogni pratica, cui hanno accesso il Gestore, il Referente ed il Presidente.

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC), e con gli obblighi di aggiornamento biennale di cui all'art. 4, comma 5, lett. d) e comma 6 del decreto Min.Giustizia n. 202/2014.

Articolo 9 — ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

L'accettazione dell'incarico da parte del Gestore della crisi sarà presunta ove egli non comunichi entro 10 giorni dal ricevimento della nomina, a mezzo pec, la documentata impossibilità o i motivi di inopportunità ad accettare l'incarico.

Entro il medesimo termine di 10 giorni dal ricevimento della nomina, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata, a cura del Gestore medesimo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

Articolo 10-- REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il Gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

Articolo 11— AUSILIARI DEL GESTORE

Il Gestore della crisi può avvalersi nell'espletamento delle proprie funzioni di ausiliari e di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Il Gestore nomina l'ausiliario, ed è responsabile dell'attività da lui svolta.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 12 — RINUNCIA DELL'INCARICO

Il Gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'Organismo e del Referente tramite pec.

In caso di rinuncia il Referente provvede alla sostituzione del Gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

Articolo 13 — INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Il Presidente, il Referente e il Segretario non possono essere nominati Gestori della crisi nelle procedure gestite dall'Organismo, e se nominati decadono dall'incarico.

Non possono altresì essere nominati Gestori, e se nominati decadono, coloro che:

– sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile;
- anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il Gestore della crisi si impegna a rispettare le Norme deontologiche allegate sotto la lettera "A" al presente Regolamento, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Articolo 14 — OBBLIGO DI RISERVATEZZA

il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto n.202/2014.

Gli organi dell'OCC, e tutti coloro che intervengono al procedimento, non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione, e conservano il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Gli iscritti all'elenco dei Gestori sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n.139/2005.

Articolo 15 — SANZIONI (vedi art. 10 c.5)

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi di Legge, del presente Regolamento, nonché alle Norme deontologiche dei Gestori allegate al presente Regolamento, è sentito in merito dal Referente.

Le sanzioni, emesse dal Presidente e dal Referente, riuniti ai sensi dell'art.5, sono:

- il richiamo scritto
- la sostituzione nella procedura
- la sospensione, per un periodo compreso tra un mese e due anni, dall'Elenco dei Gestori
- la decadenza dall'Elenco dei Gestori

Ove ritenuto opportuno, verrà effettuata segnalazione al Consiglio di disciplina dell'Ordine.

La violazione e l'inosservanza del Regolamento comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi

Articolo 16 — COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI SPESE SPETTANTI ALL'ORGANISMO

La misura del compenso e del rimborso spese spettanti all'Organismo per la propria attività è resa nota al debitore con preventivo scritto, che dovrà contenere tutte le voci di costo, comprese le spese, gli oneri e i contributi.

In difetto di specifico accordo scritto con il debitore, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2015.

A titolo di rimborso spese forfettario, il debitore dovrà versare all'Organismo, al momento del deposito della domanda, un importo di Euro 200,00 (duecento/00) oltre imposte.

Il versamento dell'importo suddetto sarà effettuato a mezzo bonifico bancario su c/c intestato all'Organismo o assegno circolare.

In caso di successiva mancata presentazione della domanda di accesso ad una delle procedure di cui alla L.3/2012, sia per rinuncia da parte del debitore, sia per dichiarata impossibilità o inopportunità di presentazione comunicata dal Gestore, l'importo forfettario di euro 200,00 oltre imposte di cui sopra sarà trattenuto dall'Organismo, e potrà essere riconosciuto al Gestore un rimborso delle spese sostenute e documentate (ulteriori rispetto a quanto già anticipato direttamente dal debitore) nel limite massimo di euro 150 (centocinquanta) oltre imposte.

Sui compensi dovuti potranno essere richiesti dall'Organismo acconti nel corso dello svolgimento della pratica.

In ogni caso è dovuto un acconto sui compensi non inferiore ad Euro 200,00 (duecento/00), oltre imposte di legge, al momento della presentazione della proposta di accordo ovvero del piano, anche di liquidazione del patrimonio.

Il saldo del compenso dovrà essere versato dal debitore entro sei mesi dall'omologa dell'accordo, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012, ovvero dall'omologa del piano del consumatore ex articolo 12 - bis della legge n. 3/2012, previa presentazione di prospetto di calcolo, redatto dall'Organismo e sottoscritto dal Gestore.

In ipotesi espressamente valutate dal Referente, potranno essere previste esenzioni e/o riduzioni e/o dilazioni degli importi indicati nel presente articolo.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012. Nell'ipotesi di conferma dell'Organismo nella funzione di liquidatore ex art. 15 c.8 L.3/2012, il compenso è unico per la fase antecedente e per quella successiva al decreto di apertura della liquidazione (art.14 quinquies L.3/2012), ripartito secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art.17. Nel caso l'Organismo svolga la sola fase antecedente al decreto di apertura della liquidazione (art.14 quinquies L.3/2012), ad esso spetterà una quota compresa tra il 40% ed l' 80% del compenso unico suddetto, determinata dal referente, tenuto conto della complessità e durata della prestazione svolta, e il compenso sarà calcolato sui valori di attivo e passivo risultanti dalle relazioni e dalla documentazione allegata alla domanda.

Articolo 17 — COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI SPESE SPETTANTI AL GESTORE

E' fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi se non con le modalità ed i termini previsti dal presente Regolamento,

Il Gestore riceverà dall'Organismo per la propria attività un compenso ed un rimborso spese (ad esclusione del rimborso spese forfettario iniziale di cui all'art.16) pari all'80% degli importi incassati a tale titolo dall'Organismo in applicazione dall'articolo 16.

I compensi ed i rimborsi spese per l'attività svolta dal Gestore ai sensi degli articoli 14 ter e seguenti (piani di liquidazione), ivi compresa quella svolta successivamente alla sua eventuale conferma ex art.14 quinquies in qualità di Liquidatore nominato dal Giudice, saranno ripartiti, a seguito della liquidazione dei medesimi da parte del Giudice stesso, secondo il medesimo criterio.

A tal fine il Gestore dovrà comunicare all'Organismo gli importi liquidati dal Giudice nel corso della procedura; l'Organismo procederà conseguentemente a richiedere al Gestore la quota di compenso e rimborso spese ad esso spettante.

Articolo 18 — RESPONSABILITA'

L' Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

ALLEGATO "A"

NORME DEONTOLOGICHE DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LA SPEZIA

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerge dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.